



AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Ufficio: Organizzazione e Risorse Umane

Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 13-10-2025

Oggetto:

**REVOCA AVVISO DI INTERPELLO PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI ED
ELEVATA QUALIFICAZIONE - C.C.N.L. COMPARTO
FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE ALL'AREA 1
AFFARI GENERALI, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE CERIMONIALE, EVENTI E
RELAZIONI ISTITUZIONALI**

REVOCA AVVISO DI INTERPELLO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE ALL'AREA 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE □ CERIMONIALE, EVENTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 15.04.2025, con la quale è stato approvato il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, contenente la programmazione dei fabbisogni di personale 2025/2027, come successivamente integrata per i turnover con Comunicazione n. 24 del 15.07.2025, con l'assunzione della seguente figura professionale:

- n. 1 Funzionario amministrativo appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione – da assegnare all'Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione - Cerimoniale, Eventi e Relazioni Istituzionali;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 31.10.2023, con la quale il Comune di Rho ha approvato l'accordo con il Comune di Monza e il Comune di Bergamo per lo svolgimento in forma aggregata della selezione per la formazione di un elenco di idonei all'assunzione in qualità di Specialista amministrativo/contabile, Categoria D - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Dato atto che gli interPELLI in oggetto sono riservati esclusivamente agli appartenenti alla lista di idonei approvata con determinazione n. 180 del 06.02.2024 del Comune di Monza, aggiornato a seguito di un nuovo bando di selezione unica per esami in data 27.05.2025;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 951 del 03.09.2025, con la quale veniva indetto, tra gli altri, l'interpello per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - C.C.N.L. comparto "Funzioni Locali" da assegnare all'Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione - Cerimoniale, Eventi e Relazioni Istituzionali, i cui termini di presentazione delle domande per la partecipazione al citato interpello sono stati riaperti con propria determinazione dirigenziale n. 1064 del 29.09.2025;

Considerato che il termine di presentazione delle candidature è stato prorogato fino al 10.10.2025 e la data della prova d'esame è stata fissata per il 17.10.2025;

Ravvisata, nel frattempo, la necessità di revocare per sopravvenute ragioni di maggior interesse pubblico la procedura concorsuale bandita dopo aver effettuato una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti;

Dato atto infatti che a seguito dell'indizione della procedura selettiva tramite interpello sono sopravvenute nuove e diverse valutazioni sulla posizione da ricoprire e sulla conseguente modalità di copertura, ravvisando la necessità di rivedere il profilo professionale e la descrizione del contenuto professionale e delle competenze da possedere per questa posizione;

Ravvisata, in particolare, la necessità di introdurre nuovi requisiti di partecipazione in relazione ai programmi ed obiettivi dell'Amministrazione legati all'ambito di intervento della suddetta posizione connotata da un ruolo specifico e un ambito di riferimento che richiede competenze molto specialistiche nell'ambito dello sviluppo di relazioni anche internazionali;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n.51) in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n. 250) in conseguenza *"... di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (T.A.R. Pagina 1 di 3 Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n.

85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Considerato che la citata procedura selettiva, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, è alla fase iniziale di ricevimento delle candidature e non è giunta a compimento né si è perfezionata con la nomina dei vincitori – i candidati non hanno ancora sostenuto alcuna prova - e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Rilevato che l'avviso di interpello succitato bandito con determinazione n. n. 951 del 03-09-2025 prevede che *"L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del bando, o di riaprire il termine stesso, ovvero di revocare, per motivi di interesse pubblico, il bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura di un candidato per difetto dei requisiti prescritti"*.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno revocare la suddetta procedura concorsuale in ragione delle motivazioni sopra descritte;

Visti i vigenti C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali;

Visti il D.Lgs. 165/2001;

Visti il D.Lgs. 267/2000;

Alla luce di quanto sopra;

DISPONE

1. Di revocare, per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono interamente richiamate, l'interpello per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - C.C.N.L. comparto "Funzioni Locali" da assegnare all'Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione - Cerimoniale, Eventi e Relazioni Istituzionali, indetto con propria determinazione dirigenziale n. 951 del 03-09-2025;
2. Di dare atto che la notizia della revoca verrà comunicata ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente almeno 5 giorni lavorativi prima della data della prima prova d'esame fissata per il 17.10.2025.

Rho, 13-10-2025

Sottoscritta da
EMANUELA MARCOCCIA

Documento firmato digitalmente